

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 16/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente aveva aderito alla definizione dei carichi di ruolo pregressi così come previsto dall'art. 12 della L. n. 289/2002, usufruendo della possibilità di estinguere i propri debiti attraverso il pagamento del 25% per gli importi iscritti a ruolo entro il 31/12/2000. Gli importi iscritti a ruolo erano relativi a due cartelle per un totale di € 31.859,76.

Il 14 maggio 2003 il contribuente provvedeva alla definizione, così come previsto dalla legge, pagando € 7.964,94.

Il 3 dicembre 2009, il contribuente riceveva dall'Agenzia delle Entrate di Varese il provvedimento del diniego condono poiché il pagamento era avvenuto oltre i tempi previsti dalla legge.

Il 14 gennaio 2010 il contribuente presentava istanza di annullamento del provvedimento non ottenendo alcuna risposta.

In data 26 febbraio 2010, il contribuente proponeva ricorso evidenziando che il versamento era stato eseguito entro il termine previsto dalla legge, in quanto il D. L. n. 59/2003, prorogando la scadenza dei pagamenti, identificava il 16 maggio 2003 quale termine ultimo per l'esecuzione del versamento, nel caso di specie il versamento era stato effettuato in data 14 maggio 2003.

Chiedeva l'accoglimento del ricorso, l'annullamento del diniego, la vittoria di spese e la sospensione dell'atto ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992.

Tempestivamente si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Varese presentando proprie controdeduzioni ed evidenziando che con D.L. n. 143 del 2003, convertito in legge l'1 agosto 2003, n. 212, era stato fissato al 16 aprile 2003 il termine per il primo versamento a beneficio di quei soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (25 giugno 2003) ancora non avevano effettuato versamenti utili ai fini della definizione. Con lo stesso decreto era stata estesa la definizione anche ai ruoli emessi dai concessionari dall'1 gennaio al 30 giugno 2001.

Dato che il contribuente aveva aderito alla definizione prima del 25 giugno 2003 avrebbe dovuto eseguire il pagamento entro il 16 aprile 2003, dato che lo stesso lo aveva effettuato il 14 maggio 2003, il pagamento doveva essere considerato tardivo.

Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con sentenza n. 130/1/2010 del 28.06.2010 depositata il 22.07.2010, la C.T.P. di Varese sez. 1 accoglieva il ricorso promosso dal contribuente, confermando la validità del versamento effettuato dal contribuente poiché il succedersi delle leggi nel tempo avevano consentito allo stesso di effettuare tempestivamente il versamento.

Avverso la sentenza emessa l'Ufficio, il 15 marzo 2011, proponeva appello ribadendo quanto sostenuto in primo grado ed evidenziando che l'Agenzia con circolare n. 125 del 12/08/2005, prendendo in esame la legge 212/2003, sottolineava che il termine per il primo versamento era stato fissato per il 16 aprile 2004 per i contribuenti che alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto (25 giugno 2003) non avevano ancora effettuato i versamenti utili ai fini della suddetta definizione, mentre i soggetti che avevano aderito alla definizione prima della suddetta data dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2003.

Chiedeva di riformare la sentenza impugnata, accogliere l'appello con vittoria di spese e la trattazione in pubblica udienza. In data 6 maggio 2011 la Sig.ra Mi. Gi. si costituiva in giudizio presentando le proprie controdeduzioni.

Il Contribuente ribadiva quanto sostenuto in primo grado, ossia di aver effettuato in data 14 maggio 2003 i versamenti dovuti al fine di definire i carichi di ruolo pregressi ai sensi dell'art. 12 D.L. 289/02. In tale data, infatti, aveva provveduto a pagare presso il concessionario Equitalia Esatri Spa la somma di € 7.964, 94, pari al 25% delle somme a lei ascritte. Il contribuente riteneva non accoglibili le pretese di tardiva effettuazione dei pagamenti in quanto la L. 212/03, attraverso la quale, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del D.L. 59/2003". Appariva evidente la volontà del legislatore di garantire i contribuenti che avessero provveduto al pagamento entro il 16 maggio 2003, termine prescrittivo previsto dal decreto legge appena richiamato, ma poi retrodatato al 16 aprile dello stesso anno in forza della mancata conversione del decreto stesso. A ulteriore conferma della propria tesi il contribuente evidenziava come la C.T.P. di Varese, Sez. 6, che in sentenza riportata dall'Ufficio appellante nr. 131/06/2010 aveva concordato con la tesi dell'Agenzia delle Entrate, aveva poi mutato il proprio orientamento in favore della tesi del contribuente come risultava dalle sentenze n. 113, n. 142, n. 184, n. 212 nell'arco del 2010. Avendo il contribuente definito i carichi di ruolo pregressi mediante il versamento effettuato in data 14 maggio 2003, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La trattazione avveniva in pubblica udienza, presenti ambo le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione sentite le parti, esaminati i documenti agli atti e riunitasi in camera di consiglio osserva che l'art. 1, c. 2 della Legge 1 agosto 2003 n. 212 prevede che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del d. l. 7 aprile 2003 n. 59", decreto che non è stato successivamente convertito in legge, ma nonostante ciò si precisa che la Legge 212/2003 tutela i contribuenti che hanno aderito al condono durante l'emanazione del suddetto decreto.

In merito alla circolare n. 215/2005 menzionata dall'Ufficio, si rileva che la stessa non teneva conto del periodo di transizione relativo all'emanazione del D.L. n. 59/2003 che non è stato convertito in Legge a differenza di quanto previsto dalla Legge n. 212/2003. Alla luce delle suddette valutazioni Questa Commissione evidenzia che il versamento effettuato dal contribuente in data 14 maggio 2003 è tempestivo nonché valido ai fini della definizione, poiché eseguito entro i termini di legge.

In merito alle spese di giudizio segue la soccombenza dell'Ufficio e vengono liquidate in misura forfettaria in € 500,63, (€ 340,00 onorari; € 105 diritti e € 55,63 rimborso forfettario spese).

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado, rigetta l'appello dell'Ufficio e condanna lo stesso al pagamento di spese forfettarie pari ad € 500,63 (cinquecento/63).